

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007, con D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 e con D.R. n. 93 del 2 agosto 2016

ART. 1 Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'attività formativa denominata stage/internship/tirocinio (d'ora in avanti per brevità "stage") promossa nell'ambito dei corsi di studio e dei programmi didattici dell'Università Bocconi a favore di propri studenti, laureati, diplomati master e dottori di ricerca.
- 1.2 In Italia lo stage è regolamentato dalla normativa vigente a livello nazionale e regionale e, per quanto concerne gli stage curriculari, dal presente Regolamento d'Ateneo. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
Per gli stage svolti all'estero la regolamentazione è rimandata alla legge applicabile secondo i principi di diritto internazionale.
- 1.3 A tal fine, il presente regolamento individua e descrive, tra l'altro:
- definizioni e finalità dell'attività formativa
 - rilevanza
 - condizioni e modalità di svolgimento
 - documentazione e procedure per l'attivazione e la validazione
 - obblighi del tirocinante
 - servizi competenti dell'Università Bocconi.

ART. 2 Definizioni e finalità – Stage curriculari ed extracurriculari

- 2.1 Lo stage può avere natura curriculare o extracurriculare a seconda delle caratteristiche del tirocinante, della finalità e della collocazione temporale.
- 2.2 Lo stage curriculare si svolge nell'ambito della durata complessiva del percorso formativo e mantiene tale natura fino al conseguimento del titolo di studi del tirocinante. Consiste in un'esperienza formativa ed orientativa finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del corso di studi. Si distingue in:
- Stage curriculare con crediti formativi: è previsto dal piano di studi, comporta una quantificazione in crediti formativi, ha specifici requisiti (in termini di durata, collocazione temporale e contenuti definiti in sede di programmazione didattica), deve essere autorizzato preventivamente e deve essere validato alla sua conclusione.
- Stage curriculare senza crediti formativi: non viene registrato nel piano studi o per mancanza dei requisiti specifici o perché in aggiunta a uno stage curriculare con crediti.
- 2.3 Lo stage extracurriculare è rivolto a chi ha conseguito il titolo di studi ed è attivabile entro i 12 mesi dalla data della conclusione del percorso di studi. È finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
- 2.3.1 Se nel corso dello stage curriculare sopravviene il conseguimento del titolo di studio da parte del tirocinante, lo stage cambia natura (da curriculare ad extracurriculare). In tal caso l'Ente ospitante si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di tirocini extracurriculari.
- 2.4 Gli stage consistono nell'inserimento dello studente, o di chi ha concluso il percorso formativo, (per brevità il "tirocinante"), presso soggetti pubblici e privati in Italia o all'estero, per lo svolgimento di attività pratiche coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi, sulla base di un programma specifico concordato tra

il tirocinante, l'Ente ospitante, il direttore del corso di studi (ove previsto) ed i servizi competenti.

- 2.5 Lo stage non rappresenta, né presuppone, alcun rapporto di lavoro con l'Ente ospitante. Il rapporto di stage non può pertanto configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

ART. 3 Rilevanza dello stage

- 3.1 Secondo le regole definite in sede di programmazione didattica, lo stage:
- a. può essere previsto dai piani di studio dei corsi dell'Università Bocconi quale attività formativa utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, eventualmente come attività a scelta del tirocinante, anche con specifica assegnazione di crediti formativi universitari o altra valenza;
 - b. può essere svolto tramite l'Università successivamente al completamento del corso di studi o del programma didattico.

ART. 4 Condizioni e modalità di svolgimento

4.1 Sede dello stage

È idoneo lo stage svolto in Italia o all'estero presso le strutture di soggetti pubblici e privati tra i quali: aziende industriali, commerciali, di servizi, banche, istituzioni finanziarie, società di consulenza e revisione, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni e associazioni qualificate come operatori stabili nel terzo settore, enti no profit, enti di formazione e di ricerca, istituzioni culturali, artistiche, enti e aziende operanti nel turismo, nella comunicazione e nei media, organismi internazionali, camere di commercio, rappresentanze diplomatiche ed in altre organizzazioni/istituzioni (per brevità l'"Ente ospitante" o l'"Ente").

È consentito svolgere massimo due stage curriculari presso la medesima sede di stage. Tale vincolo non si applica agli stage extracurriculari, per i quali si rimanda alla normativa vigente in materia.

L'Università si riserva di esprimersi sull'idoneità della sede dello stage attraverso la raccolta di informazioni da varie fonti.

Inoltre, per gli stage all'estero l'Università non è in grado di garantire sicurezza e solvibilità delle Istituzioni ospitanti né tantomeno dei Paesi che ospitano il tirocinio; pertanto, il tirocinante si assume ogni responsabilità in ordine alle attività cui prenderà parte.

4.2 Durata dello stage

La durata dello stage varia in genere da due a sei mesi. In considerazione della qualità dell'esperienza formativa, possono essere attivati stage curriculari di durata inferiore a due mesi senza crediti formativi.

Per gli stage di cui al precedente art. 3 lett. a), la durata minima è definita in sede di programmazione didattica.

Può essere valido, ai fini di cui al precedente art. 3 a), lo stage non ancora concluso ma che abbia già soddisfatto le durate minime previste.

E' possibile programmare durate superiori o prorogare la durata dello stage, nel rispetto della normativa vigente.

4.3 Proroga dello stage

Ogni proroga dello stage dovrà essere concordata preventivamente tra l'Ente ospitante e i servizi competenti dell'Università che provvederanno – ove previsto

– a formalizzarla. La *proroga è regolamentata dai medesimi termini di cui alla Convenzione di stage.*

4.4 **Interruzione, rinuncia e sospensione dello stage**

L'interruzione e la rinuncia allo stage comportano la sospensione all'accesso ad un nuovo stage per il tempo definito da ciascun servizio competente dell'Università.

Nel caso in cui l'interruzione o la rinuncia avvengano di comune accordo tra Ente ospitante e tirocinante o per gravi e/o giustificati motivi, l'accesso ad un nuovo stage non subirà alcuna limitazione, sempre che non siano stati violati gli obblighi di cui al successivo art. 6. La rinuncia ad uno stage già confermato, con le relative motivazioni, deve essere tempestivamente comunicata dal tirocinante all'Università.

Può essere ammesso un periodo di sospensione temporanea dell'esperienza di stage da recuperare al termine se questo incide sulla durata minima dello stage curriculare. Non si configurano come sospensione gli impegni universitari inderogabili.

L'intero periodo di sospensione non deve essere superiore a un mese e deve essere sempre comunicato preventivamente dall'Ente ospitante all'Università.

4.5 **Tutor dell'Ente ospitante e tutor universitario**

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Ente ospitante è seguita e controllata da un tutor dell'Ente stesso, a cui il tirocinante si rivolge per ogni necessità e a cui risponde senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Ai sensi della normativa vigente nella Regione Lombardia e come prassi propria dell'Università, ogni tutor può accompagnare contemporaneamente un massimo di cinque tirocinanti curricolari e tre tirocinanti extracurricolari.

Il tutor universitario è la persona che, all'interno dell'Università, si occupa degli aspetti organizzativi dello stage e delle relazioni intercorrenti tra Università e l'Ente ospitante, monitorandone l'andamento e verificando l'acquisizione di competenze da parte del tirocinante ove richiesto.

Il tutor universitario può essere individuato tra il corpo docente o tra il personale dei servizi competenti dell'Università.

4.6 **Copertura assicurativa**

L'Università fornisce copertura assicurativa per tutta la durata dello stage (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice), svolto sia in Italia sia all'estero, a condizione che il rapporto sia disciplinato come previsto al successivo art. 5.1 o da altri accordi idonei in tal senso.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente ospitante e rientranti nel progetto formativo.

4.7 **Indennità di partecipazione**

In Italia, per gli stage extracurricolari vi è l'obbligo di legge di riconoscere al tirocinante un'indennità di partecipazione come stabilito dalla normativa vigente. Per gli stage curricolari è possibile il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione (anche in forma forfettaria) erogata da parte dell'Ente ospitante.

ART. 5 Documentazione e procedure per l'attivazione e la validazione dello stage

5.1 Convenzione singola di tirocinio (Internship agreement) e altri accordi idonei

Per l'avvio di uno stage in Italia, l'Università propone all'Ente ospitante una "[Convenzione singola di tirocinio](#)" valida per la sola durata del singolo stage. La "[Convenzione singola di tirocinio](#)" è un accordo sottoscritto dai rappresentanti legali dell'Università, dell'Ente ospitante e dal tirocinante contenente diritti e doveri delle parti e il progetto formativo individuale ne è parte integrante. Solo in casi eccezionali possono essere predisposte "Convenzioni-quadro". In tali casi i singoli stage vengono attivati attraverso la stipula di un documento definito "accordo attuativo" e contenente il progetto formativo.

Il progetto formativo contenuto all'interno della "Convenzione singola di tirocinio" o nell'"accordo attuativo", oltre ai dati del tirocinante, riporta i seguenti elementi essenziali:

- a) diritti e obblighi delle dell'Università, dell'Ente ospitante e del tirocinante;
- b) obiettivi e modalità di svolgimento dello stage assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso l'Università;
- c) i nominativi del tutor universitario e del tutor dell'Ente ospitante;
- d) la durata, il periodo di svolgimento dello stage ed eventuali variazioni di durata;
- e) le cause di interruzione del singolo stage;
- f) gli estremi delle assicurazioni di cui all'art.4.
- g) gli obblighi in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) la figura professionale di riferimento.

Per l'avvio di stage svolti al di fuori del territorio nazionale, l'Università adotta un "[Internship agreement](#)" nel rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a f) dell'articolo 5.1.1, che potrà essere redatto in lingua diversa dall'italiano.

L'Università, a condizione che ne venga messa preventivamente a conoscenza, può riconoscere la validità di esperienze di stage rette da accordi proposti direttamente da parte dell'Ente ospitante, purché essi rispettino i requisiti summenzionati.

Per tutti gli stage svolti fuori dall'Italia, il tirocinante dovrà verificare personalmente le modalità più idonee per ottenere, se richiesto, il visto di ingresso più appropriato ed ogni altro eventuale documento necessario affinché l'esperienza di stage o lavoro possa essere svolta nel pieno rispetto della normativa del Paese ospitante.

5.2 Ricerca dello stage

Nella ricerca dello stage il tirocinante può utilizzare il canale istituzionale o il canale autonomo.

- Canale istituzionale: il tirocinante prende visione delle opportunità di stage messe a disposizione dai servizi competenti, oppure attraverso opportunità segnalate dalla Direzione di Corso di Studio o di programma didattico. Il tirocinante si candida agli stage fornendo la documentazione richiesta a fronte di ciascuna offerta, entro le scadenze indicate.
- Canale autonomo: il tirocinante si candida autonomamente a realtà di sua conoscenza o di suo interesse che vengono successivamente messe in contatto con i servizi competenti dell'Università prima dell'inizio dello stage.

5.3 Scheda di valutazione a medio termine, scheda di valutazione finale, relazione finale, attestato di fine stage

A metà e al termine dello stage il tutor dell'Ente ospitante e il tirocinante compilano una scheda di valutazione in cui valutano la qualità dell'esperienza effettuata alla luce degli obiettivi formativi.

Concluso lo stage, ove previsto, il tirocinante compila la relazione di fine stage.

Nei casi previsti, al termine dello stage l'Ente ospitante si impegna a rilasciare al tirocinante su propria carta intestata l'attestato finale che conferma l'effettuazione dello stage.

Parimenti, l'Università si impegna a rilasciare al tirocinante – su richiesta – un attestato o un certificato che conferma l'avvenuta effettuazione dello stage.

5.4 **Riconoscimento dello stage**

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 3 lett. a) la verifica del buon esito dello stage e l'eventuale conseguente acquisizione di crediti o altra valenza è subordinata a:

- autorizzazione preventiva dello stage da parte del Direttore di corso di studio o programma didattico (o suo delegato);
- scheda di valutazione finale del tirocinante;
- relazione finale del tirocinante (ove prevista);
- scheda di valutazione finale del tutor dell'Ente ospitante;
- validazione finale del Direttore di Corso di studio o programma didattico (o suo delegato) entro i tempi indicati dai servizi competenti dell'Università Bocconi.

Possono essere previste – in sede di programmazione didattica – procedure differenti per la validazione di stage svolti in situazioni particolari (tra le quali stage svolti prima dell'iscrizione ai corsi o con soggetti promotori diversi dall'Università Bocconi, se consentito dalla normativa vigente).

Con riferimento alla possibilità di attivare uno stage in presenza di vincoli parentali tra tirocinanti e titolari delle Istituzioni ospitanti, l'Università intende escludere in queste ipotesi il riconoscimento. Inoltre, non sono riconoscibili stage curriculari presso Istituzioni individuate attraverso canali autonomi che non siano altamente qualificate.

5.5 **Attività assimilabili allo stage**

Le attività definite come "attività assimilabili", in alternativa allo stage, comprendono:

- esperienza qualificata di lavoro retta da un contratto diverso dallo stage quale ad esempio il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- progetto sul campo che a sua volta si configura secondo due tipologie:
 - a) progetto sul campo attivato dalla Direzione del corso di laurea. Deve prevedere le seguenti tipologie di attività: attività d'aula (eventuale attività didattica d'aula da parte del professionista e del docente) e attività sul campo con monitoraggio del professionista e del docente.
 - b) progetto sul campo di ricerca. Attività promossa da un docente che ha come oggetto il coinvolgimento di un tirocinante esclusivamente in un'attività di ricerca da svolgersi presso un Centro di Ricerca o un Dipartimento dell'Università.

Ad esse sono applicate le regole già stabilite per lo stage in merito a durata e collocazione temporale. Inoltre, per l'eventuale acquisizione dei crediti o altra valenza, si applica quanto stabilito nel precedente art. 5.4.

5.6 **Registrazione**

Ai fini della registrazione in carriera dello studente, gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5.3 e 5.4 devono essere compiuti entro la data di completamento piano studi prevista per l'ammissione alla prova finale.

ART. 6 Obblighi del tirocinante

A partire dal primo contatto con l'Ente ospitante, il tirocinante deve comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla Commissione Disciplinare.

Il progetto formativo di cui al precedente art. 5.1 riporta i seguenti obblighi a carico del tirocinante:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili aziendali;
- garantire una presenza costante e dare continuità allo svolgimento delle attività, nel rispetto della durata complessiva concordata: ciò esclude la possibilità di svolgere l'attività da remoto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante e dopo lo svolgimento dello stage;
- redigere la relazione (laddove prevista) e la valutazione finale di stage sull'attività svolta;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborazioni o relazioni verso i terzi;

L'Università si riserva di effettuare dei controlli durante l'attività di stage svolta dal tirocinante, al fine di verificarne l'effettivo svolgimento. Le modalità di controllo vengono definite di volta in volta dal servizio competente, anche in considerazione della sede di svolgimento dello stage.

In caso di reiterata irreperibilità del tirocinante lo stage si ritiene non valido ai fini curriculari e tale comunicazione sarà inoltrata, secondo le tempistiche definite dal servizio competente, al tirocinante, all'Ente ospitante, alla Commissione Disciplinare dell'Università, al relativo Direttore del Corso di Laurea.

ART. 7 Servizi competenti dell'Università

La Divisione Mercato, le Segreterie dei Corsi Master e la SDA Bocconi sono le strutture dedicate alla gestione degli stage secondo gli ambiti di rispettiva competenza. I servizi indicati assistono le strutture ospitanti nell'individuazione dei candidati e nell'espletamento delle procedure di attivazione e riconoscimento degli stage.